

CIRCOLARE N. 21
26 AGOSTO 2010

**Le operazioni con soggetti aventi sede,
residenza o domicilio in paesi a fiscalità
privilegiata: obbligo di comunicazione delle
operazioni effettuate
- indicazioni operative -**

© Copyright 2010 Acerbi & Associati®

Con le circolari di Studio n. 14 e n. 18 del 2010 abbiamo ampiamente commentato l'adempimento riguardante l'obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata.

Alle predette circolari abbiamo allegato il modello e le istruzioni ministeriali, nonché i decreti che individuano i paesi a fiscalità privilegiata, cd. "black list".

Eventuali ulteriori provvedimenti normativi e/o di prassi verranno prontamente comunicati e commentati.

Come noto e già comunicato, con il D.M. 5 agosto 2010 è stata disposta la proroga al 2 novembre 2010 (il 31 ottobre ed il 1 novembre sono giorni festivi) del termine per la trasmissione telematica delle comunicazioni mensili relative a luglio ed agosto.

Pertanto, l'invio in scadenza il 2 novembre prossimo riguarderà, **per i contribuenti mensili** (quelli che per una categoria di operazioni hanno superato la soglia di 50mila euro) le comunicazioni di **luglio, agosto e settembre (da predisporre comunque separatamente per ciascun mese)**, mentre **per i trimestrali nulla cambia e la comunicazione riguarderà il trimestre luglio-settembre**.

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione**, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica:

- a) Direttamente dal contribuente attraverso il servizio telematico Entratel ovvero il servizio telematico Fisconline
- b) Tramite intermediari abilitati.

Lo Studio, intermediario abilitato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate, fornisce ai propri Clienti il servizio di invio telematico della "Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata" secondo le seguenti modalità:

1. i **Clienti** che intendono avvalersi dello Studio per la trasmissione della propria "Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata" all'Agenzia delle Entrate, **trasmettono** allo stesso **per e-mail/fax entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese i file/modello relativi alla predetta comunicazione (file telematico – qualora la propria procedura permetta la creazione del file telematico con le specifiche tecniche richieste dall'Agenzia entrate per la presentazione –, ovvero file in formato .pdf del modello ministeriale già compilato ovvero file Excel che, se richiesto, verrà messo a disposizione dallo Studio per la raccolta dati e compilazione del modello)** relativa alle operazioni rilevanti del mese o trimestre precedente, secondo la periodicità propria di ciascun Cliente;
2. l'invio per e-mail/fax dei file/modello nei termini di cui sopra, **accompagnato** dalla **richiesta** di procedere all'invio telematico (ad es. *"Spett.le Studio Acerbi&Associati, Vi inviamo copia della "Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata" relativa al mese/trimestre di ... da noi predisposta che Vi incarichiamo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate nei termini di legge"*), è da considerare come **formalizzazione dell'incarico** ad Acerbi&Associati di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, nel termine e con le modalità di

legge, la "Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata" predisposta dal contribuente.

Lo Studio, ricevuti i files, provvederà a:

1. rilasciare l'impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente;
2. autenticare il file telematico e trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate;
3. rilasciare l'originale della comunicazione trasmessa telematicamente unitamente a copia della comunicazione/ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si fa presente che il termine del giorno 15 di ogni mese per la trasmissione dei file/modello ad Acerbi&Associati è da considerare **perentorio**; conseguentemente lo Studio non è responsabile della mancata presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate di comunicazioni cui lo stesso sia stato incaricato alla trasmissione telematica oltre il giorno 15 (tale termine risulta dalla ricezione via fax o per e-mail).

Si raccomanda di conservare mese/trimestre per mese/trimestre in apposito archivio la documentazione rilevante (copia delle fatture, estrazioni/stampe dai registri contabili IVA, ecc.) utilizzata per la redazione della Comunicazione onde poter in ogni momento ed in occasione di eventuali controlli riconciliare gli importi dichiarati con le operazioni effettuate.